



PRIULA

CONSIGLIO DI BACINO
DI TREVISO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI BACINO

N. 018 DEL 03/05/2021

OGGETTO:	GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO INTEGRATO DISINFESTAZIONE NEL COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI – APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO.
-----------------	---

L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di maggio (03/05/2021) alle ore 17:00, regolarmente convocato presso la sede del Consiglio di Bacino Priula, in Via Donatori del Sangue n.1 a Fontane di Villorba (TV) e in modalità telematica mediante videoconferenza, si è riunito il Comitato di Bacino.

Eseguito l'appello, al punto all'ordine del giorno di cui all'oggetto, risultano presenti e rispettivamente assenti i Signori:

N.	Carica	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	Presidente	PAVANETTO GIULIANO	P	
2	Componente	BONAN GIACINTO	P	
3	Componente	BONESSO FRANCO	P	
4	Componente	GALEANO PAOLO	P	
5	Componente	MARTIGNAGO ENNIO	P	
6	Componente	MAZZAROLO GIANPIETRO	P	
7	Componente	SCHIAVON CHRISTIAN		AG
			P: presente	A: assente AG: assente giustificato

Il Presidente, verificata la presenza in aula ha constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara pertanto aperta la seduta e invita i presenti a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Partecipa alla seduta il Direttore del Consiglio di Bacino Priula, dott. Paolo Contò, che verbalizza.

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA
Autorità di governo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti e altri servizi

Via Donatori del Sangue, 1
31020 Fontane di Villorba, (TV)

IL COMITATO DI BACINO

PREMESSO che:

- in data 29 giugno 2015 è stato sottoscritto avanti il Notaio dott. Paolo Talice di Treviso l'atto di integrazione (repertorio n. 83843, raccolta n. 31128, registrato a Treviso il 02.07.2015 al n. 9167 serie IT) tra il Consorzio Intercomunale Priula e il Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3 in forza del quale, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della Legge Regionale 52/2012, è stato costituito il Consiglio di Bacino Priula, subentrato con decorrenza 1° luglio 2015 ad ogni effetto di legge nei rapporti giuridici già facenti capo ai predetti Consorzi;
- il Consiglio di Bacino Priula è un ente associativo intercomunale costituito dai 49 Comuni del bacino ottimale "Destra Piave" in attuazione della citata Legge Regionale n. 52/2012, che oltre alla funzione fondamentale obbligatoria di ente di governo per l'esercizio associato delle competenze comunali di regolazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, svolge volontariamente anche alcuni servizi di interesse comunale tra cui, per quanto in questa sede in particolare rileva, il servizio di gestione associata del servizio disinfezione (art. 1, comma 5, Statuto);
- le Assemblee dei preesistenti Consorzi Priula e Treviso 3 con deliberazioni n. 4 del 22/4/2015 aventi ad oggetto: "Progetto disinfezione e derattizzazione e servizio verde integrato pubblico – aggiornamento atti e riorganizzazione dei servizi" hanno deliberato di "avviare il servizio associato di gestione integrata del verde pubblico ed il servizio integrato di disinfezione a favore dei Comuni consorziati e delle loro Comunità," approvando gli schemi di Convenzione per l'adesione, ex art. 30 T.U.E.L., ai servizi medesimi unitamente ai correlati schemi di Contratto di servizio contenente le condizioni e le modalità tecniche ed economiche di erogazione del servizio sul territorio dei comuni aderenti, nonché di "avvalersi dell'in house provider Contarina S.p.A. per l'avvio e l'erogazione dei predetti Servizi, demandando al Consiglio di Amministrazione l'approvazione dei singoli Progetti di Servizio e la verifica in concreto della loro congruità e/o economicità";
- l'Assemblea di Bacino Priula con deliberazione n. 9 del 13/07/2020, per quanto qui rileva, ha apportato delle modifiche alla Convenzione relativa alla gestione associata del servizio disinfezione integrato in ordine ai rapporti finanziari;

RITENUTO opportuno introdurre negli schemi di Convenzione e Contratto di servizio, approvati dalle Assemblee consortili con deliberazione n. 4 del 22/04/2015, anche al fine di meglio chiarire i ruoli delle parti, alcune integrazioni e novazioni in parte già adottate con proprie precedenti deliberazioni n. 35 del 24/6/2020 e n. 52 del 18/12/2020;

VISTI gli schemi di "Convenzione per la gestione associata del servizio di disinfezione integrato" e "Contratto di servizio per l'erogazione del servizio integrato di disinfezione nel Comune di ...", **allegati sub "A"** e **sub "B"** alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il Comune di San Zenone degli Ezzelini, con nota assunta al protocollo del Consiglio di Bacino con il n. 1196/BP del 26/03/2021, ha manifestato la volontà di aderire alla gestione associata del servizio integrato di disinfezione;

DATO ATTO che a seguito di quanto sopra, con nota protocollo n. 1253/BP del 31/03/2021 il Consiglio ha chiesto a Contarina S.p.A. di predisporre una proposta progettuale;

ACQUISITO da Contarina Spa in data 16/04/2021 con nota 7183/CN (protocollo n. 1407/BP), il Progetto di servizio disinfezione integrato per il Comune di San Zenone degli Ezzelini, e **PRESO ATTO** che lo stesso è comprensivo degli allegati tecnici ed economici;

CONSIDERATO che il Direttore, in ordine ai prezzi a misura del servizio, salvo l'annuale adeguamento Istat FOI, elaborati ed approvati con deliberazione del Comitato di Bacino n. 6 del 29/02/2016 in occasione dell'approvazione del progetto di servizio per il primo Comune nuovo aderente (Preganziol), dà atto della congruità degli stessi, per quanto qui rileva, sotto il profilo economico, in quanto per la parte relativa all'attività operativa sono stati determinati mediante l'applicazione dei prezzi unitari a seguito esito di procedura di gara, mentre per le attività tecnico-amministrative, si sono seguiti i criteri di remunerazione in seguito fissati nella deliberazione del Comitato di Bacino n. 21 del 08/05/2017: esse sono remunerate nell'ambito del fattore di costo delle spese generali pari al 10% del costo del servizio;

DATO ATTO che il Progetto di servizio disinfestazione integrato, in conformità alle previsioni del Contratto di servizio tipo, è composto dalla seguente documentazione:

- “Schede tecniche di descrizione dei servizi resi” Allegato A;
- “Elenchi dei siti di intervento con indicazione degli standard di servizio” Allegato B;
- “Prezzario servizi a misura” Allegato C;

RILEVATO che permane l'esigenza di far salvo il recepimento nel contratto di servizio e/o progetto di eventuali future modifiche di standard e/o di modalità di esecuzione che dovessero essere indicate dalla Regione e/o dall'ULSS;

RITENUTO di demandare al Direttore il recepimento di tali eventuali modifiche nel contratto di servizio in essere nel territorio del bacino atteso il loro carattere tecnico e le competenze specifiche della Regione e/o dell'ULSS in materia;

VISTO lo Statuto del Consiglio di Bacino Priula;

SENTITO il parere favorevole del Direttore;

A VOTI, unanimi, favorevoli dei componenti presenti;

DELIBERA

1. di prendere atto della manifestazione di interesse al convenzionamento alla gestione associata del servizio integrato di disinfestazione da parte del Comune di San Zenone degli Ezzelini, acquisita agli atti con prot. n. 1196/BP del 26/03/2021;
2. di approvare, per quanto espresso in parte narrativa, il Progetto di servizio integrato di disinfestazione, e relativa Offerta Economica per il Comune di San Zenone degli Ezzelini, **allegato** al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale mediante deposito al protocollo n. 1407/BP in data 16/04/2021;
3. di prendere atto e di approvare gli schemi di “*Convenzione per la gestione associata del servizio di disinfestazione integrato*” e di “*Contratto di servizio per l'erogazione del servizio integrato di disinfestazione nel Comune di ...*”, allegati rispettivamente **sub “A” e sub “B”** al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
4. di autorizzare il Direttore alla stipula della Convenzione con il Comune di San Zenone degli Ezzelini, fatta salva l'approvazione della medesima da parte del Comune stesso, dando mandato di apportare le eventuali modifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie ed utili a definire gli aspetti previsti nella Convenzione;
5. di autorizzare il Direttore alla stipula del Contratto di servizio con Contarina S.p.A., dando mandato di apportare le eventuali modifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie ed utili a definire gli aspetti previsti nel Contratto;
6. di demandare al Direttore, per le ragioni di cui in premessa, il recepimento di eventuali future indicazioni da parte della Regione e/o ULSS in merito all'esecuzione del servizio di disinfestazione nei contratti di servizio in essere e/o stipulandi nel territorio del bacino;
7. di partecipare la presente deliberazione al Comune di San Zenone degli Ezzelini e a Contarina S.p.A., nonché agli uffici interessati;
8. di dichiarare il presente provvedimento, con successiva unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene esteso e sottoscritto ai sensi dello Statuto del Consiglio di Bacino Priula.

IL PRESIDENTE
Geom. Giuliano Pavanetto
f.to

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Il Direttore
Dott. Paolo Contò
f.to

n. _032_reg. Pubbl.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Dott. Paolo Contò, Direttore del Consiglio di Bacino Priula, certifica che copia del presente verbale di deliberazione viene pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio on-line di questo Consiglio di Bacino e vi rimarrà esposto per quindici (15) giorni consecutivi.

Fontane di Villorba, 10 giugno 2021

Il Direttore
Dott. Paolo Contò
f.to

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Dott. Paolo Contò, Direttore del Consiglio di Bacino Priula, certifica che il presente verbale di deliberazione è divenuto esecutivo per decorrenza dei termini il 21 giugno 2021
Fontane di Villorba, 28 giugno 2021

Il Direttore
Dott. Paolo Contò
f.to

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Fontane di Villorba, _____

Il Direttore
Dott. Paolo Contò

Allegato sub "A"

alla delibera di C.d.B. n. 018 del 03/05/2021

Il Direttore
Dott. Paolo Contò
f.to

COMUNE DI _____

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE
ASSOCIATA DEL SERVIZIO INTEGRATO
DI DISINFESTAZIONE**

Fontane di Villorba, li

Il **Comune di** _____, (C.F. _____ – e P.IVA _____) in persona di _____, C.F. _____, Dirigente Settore _____, di seguito denominato "**Comune**";

e

il **Consiglio di Bacino Priula**, in persona del dott. _____, nato a _____ (___) il _____, C.F. _____, nella sua qualità di Direttore e Procuratore Speciale, giusta procura rilasciata in data _____ per atto rep. n. _____ del notaio in _____, di seguito denominato anche solo "**Bacino Priula**".

PREMESSO che

- il Comune di _____, già aderente al Consorzio Intercomunale Priula/Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3, partecipa al Consiglio di Bacino Priula;
- il Consorzio Intercomunale Priula ed il Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3 erano due forme associative, ciascuna di 25 comuni (art. 31, D.Lgs. 267/2000) della provincia di Treviso, costituiti per la gestione associata di servizi pubblici locali, tra i quali, in primis, il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ed altri servizi d'interesse delle amministrazioni comunali aderenti ai predetti Consorzi;
- entrambi i Consorzi erano stati altresì individuati dalla Regione Veneto (provvedimento del Consiglio Regionale 28 ottobre 1988, n. 785) quali Enti Responsabili, nell'ordine, del Bacino TV2 e del Bacino TV3 ai sensi e per gli effetti dell'allora vigente Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (P.R.S.U.);
- tali Consorzi con deliberazione di Assemblea Consortile n. 4 del 22 aprile

2015 hanno avviato il servizio associato di gestione integrata del verde pubblico ed il servizio integrato di disinfestazione a favore dei comuni consorziati e delle loro comunità, approvando gli schemi delle Convenzioni ex art. 30 T.U.E.L. e dei Contratti di servizio a tal fine necessari deliberando altresì di avvalersi della società in house providing Contarina Spa per il loro espletamento, fatta salva l'approvazione di uno specifico Progetto di servizio e la verifica della sua congruità e/o economicità;

- i medesimi Consorzi si sono integrati ai fini della obbligatoria costituzione della nuova Autorità di governo del servizio rifiuti ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 52/2012, istituita con effetto dal 1° luglio 2015 con atto sottoscritto avanti il notaio Talice di Treviso in data 29/06/2015 (repertorio n. 83843, raccolta n. 31128, registrato a Treviso il 02.07.2015 al n. 9167 serie IT), e che tale Autorità, per espressa previsione statutaria (art. 1, comma 5) ha competenza anche in ordine all'organizzazione, affidamento e controllo diretto del servizio di cui all'oggetto;

- il Comune di _____, con delibera _____ n. ___ del _____, ha deciso di aderire al Servizio integrato di disinfestazione;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - FINALITÀ E OGGETTO

Con la sottoscrizione della presente convenzione il Comune intende gestire, in forma associata ed unificata con gli altri comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Priula e aderenti al medesimo servizio associato, tutte le

attività costituenti e connesse al servizio integrato di disinfestazione (nel proseguo anche solo “**Servizio**”) sul proprio territorio.

La regolamentazione ed organizzazione associata di tali competenze è innanzitutto finalizzata ad implementare una gestione integrata del Servizio, intesa come gestione complessiva e coordinata delle varie attività e servizi – sia di carattere istituzionale, che di natura amministrativa ed operativa - di disinfestazione idonea ad ottenere una maggiore efficacia ed efficienza di Servizio. In tal modo il Servizio potrà evolvere preferibilmente verso un modello di determinazione di uno standard sanitario di qualità (sulla base di monitoraggi e rilevamenti di organismi infestanti) ed il suo mantenimento a cura e responsabilità del gestore.

Essa è, altresì, finalizzata a garantire:

- un più facile coordinamento con le altre autorità pubbliche competenti, in particolare Regione ed Aziende U.I.s.s.;
- una pianificazione, programmazione e gestione del servizio capillare ed omogenea, con livelli e standard di qualità del servizio uniformi ed adeguati alle necessità dei cittadini/utenti;
- una più efficace gestione di eventuali emergenze sanitarie;
- eguale cura ed attenzione indistintamente per tutti gli enti locali aderenti e le loro comunità;
- una gestione più economica del servizio grazie, in particolare, all’ottimizzazione degli interventi ed alle economie di scala ottenibili dalla dimensione sovracomunale della gestione del servizio;
- costi uniformi per il servizio a livello di Bacino;
- una costante informazione ai cittadini sui comportamenti preventivi e di

lotta ai principali infestanti;

- predisposizione di un servizio pubblico di disinfestazione accessibile anche ai privati cittadini.

ART. 3 - DURATA

La presente Convenzione ha validità ed efficacia di 5 (cinque) anni decorrenti dalla sua sottoscrizione e potrà essere prorogata ovvero rinnovata previo accordo tra le parti.

Il Consiglio di Bacino Priula ed il Comune si riconoscono reciprocamente una facoltà di recesso anticipato esercitabile dal terzo anno di vigenza della presente Convenzione, con preavviso di almeno 6 mesi e con decorrenza dall'anno solare successivo.

ART. 4 - COMPETENZE E IMPEGNI DEL CONSIGLIO DI BACINO

Al Consiglio di Bacino Priula, quale strumento di coordinamento intercomunale ed al fine di garantire una gestione uniforme del servizio pur nel rispetto delle peculiarità delle singole amministrazioni comunali, competono le seguenti attività:

- il coordinamento tra ULSS e Comuni per la programmazione e pianificazione del Servizio;
- il coordinamento tra ULSS e Comuni per la gestione delle situazioni di emergenza sanitaria;
- l'affidamento del Servizio in conformità alle vigenti disposizioni di legge, predisposizione ed approvazione del contratto di servizio;
- la sottoscrizione del contratto di servizio;
- in accordo e/o condivisione col Comune, la gestione del contratto

di servizio (ad es. il formale affidamento al Gestore di servizi integrativi, l'aggiornamento degli standard o dei siti di intervento, la determinazione e l'irrogazione di eventuali penali ecc.);

- l'eventuale revisione dello standard minimo dei servizi programmati;
- il controllo sullo svolgimento del Servizio e sulla corretta e regolare esecuzione contrattuale compresa l'apposizione del visto di regolarità sulle fatture emesse dal Gestore del servizio e l'adozione degli opportuni o dovuti provvedimenti in caso di irregolarità o disservizi;
- l'esercizio congiunto del controllo analogo nel caso di gestione *in house providing* del Servizio.

Al fine di assicurare l'ottimale espletamento di tali competenze il Consiglio di Bacino Priula costituisce l'Ufficio di Bacino per l'organizzazione, la direzione ed il controllo del Servizio.

ART. 5 - COMPETENZE E IMPEGNI DEL COMUNE

Al Comune competono:

- a) la fornitura di tutti i dati e delle informazioni necessarie in proprio possesso per l'esecuzione del Servizio;
- b) la condivisione, unitamente al Bacino Priula, della pianificazione dei servizi;
- c) la proposta e/o la condivisione col Bacino Priula della richiesta di servizi integrativi;
- d) la facoltà di proporre, previa condivisione col Bacino Priula, l'aumento di uno o più degli standard, nonché l'integrazione dei siti e delle aree di intervento, di cui all'allegato "B" del Progetto di

Servizio;

- e) la facoltà di proporre, previa condivisione col Consiglio di Bacino Priula, eventuali compensazioni di servizio in termini di standard e/o siti di intervento;
- f) il pagamento del corrispettivo direttamente al gestore del Servizio (previo visto di regolarità apposto dal competente ufficio di Bacino Priula).

Il Comune si avvale del Consiglio di Bacino Priula per l'affidamento dei servizi di gestione del verde pubblico, in conformità al progetto tecnico e proposta economica acquisiti al protocollo comunale n. ___ del ___ - protocollo Bacino Priula n. ___ del _____.

Il Comune s'impegna a cooperare per agevolare il migliore espletamento del Servizio, con particolare riferimento all'adozione in tempi brevi dei provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

ART. 6 - FORME DI CONSULTAZIONE E DI COLLABORAZIONE

Al fine di assicurare una gestione efficiente ed efficace, il Comune ed il Consiglio di Bacino Priula si impegnano a collaborare fattivamente e a scambiarsi tutte le informazioni utili e necessarie.

Al fine di garantire una sollecita e continua collaborazione e consultazione, il Consiglio di Bacino Priula ed il Comune individuano il Responsabile tecnico dedicato all'erogazione del Servizio sul territorio del Comune, di cui si comunicheranno reciprocamente i nominativi, unitamente alla reperibilità del personale dedicato, gli orari d'apertura degli uffici, nonché ogni

successiva variazione di uno o più di tali dati.

ART. 7 - RAPPORTI FINANZIARI

La copertura delle spese di funzionamento del Consiglio di Bacino per le funzioni di regolazione del servizio è deliberata dall'Assemblea secondo le disposizioni di cui all'art. 17 dello Statuto dell'Ente.

ART. 8 – SPESE STIPULAZIONE CONVENZIONE

Sono a carico del Consiglio di Bacino Priula tutte le spese per imposte e tasse presenti e future inerenti alla stipulazione della presente Convenzione, che ha luogo in forma di scrittura privata.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

Alla presente Convenzione si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., e quelle contenute nello Statuto del Bacino Priula.

Allegati: Contratto di servizio tipo

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI _____

Il _____

PER IL CONSIGLIO DI BACINO PRIULA:

Il _____

Allegato sub “B”

alla delibera di C.d.B. n. 018 del 03/05/2021

Il Direttore
Dott. Paolo Contò
f.to

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO
INTEGRATO DI DISINFESTAZIONE NEL COMUNE DI**

il **Consiglio di Bacino Priula**, in persona del dott. _____, nato a _____ (____) il _____, C.F. _____, nella sua qualità di Direttore e Procuratore Speciale, giusta procura rilasciata in data _____ per atto rep. n. _____ del notaio in _____, di seguito denominato anche solo “**Bacino Priula**”.

e

Contarina S.p.A., in persona del Direttore Generale p.t. _____, nato a _____ il _____ C.F. _____, con sede legale in Via Vittorio Veneto n. 6 a Lovadina di Spresiano (TV), C.F. e P. IVA 02196020263, di seguito denominato “**Gestore**” o “**Contarina**”;

PREMESSO che:

- il Comune di _____, già aderente al Consorzio Intercomunale Priula/ Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3, partecipa al Consiglio di Bacino Priula;
- il Consorzio Intercomunale Priula (nel proseguo “Consorzio Priula”) ed il Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3 (nel proseguo “Consorzio TV3”) erano due forme associative, ciascuna di 25 comuni (art. 31, D.Lgs. 267/2000) della provincia di Treviso, costituiti per la gestione associata di servizi pubblici locali, tra i quali, *in primis*, il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ed altri servizi d'interesse delle amministrazioni comunali aderenti ai predetti Consorzi;
- entrambi i Consorzi sono stati altresì individuati dalla Regione Veneto (provvedimento del Consiglio Regionale 28 ottobre 1988, n. 785) quali Enti Responsabili, nell'ordine, del Bacino TV2 e del Bacino TV3 ai sensi e per gli effetti dell'allora vigente Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (P.R.S.U.);
- tali Consorzi con deliberazione di Assemblea Consortile n. 4 del 22 aprile 2015 hanno avviato il servizio associato di gestione integrata del verde pubblico ed il servizio integrato di disinfestazione a favore dei comuni consorziati e delle loro comunità, approvando gli schemi delle Convenzioni ex art. 30 T.U.E.L. e dei Contratti di servizio a tal fine necessari, deliberando altresì di avvalersi della società in *house providing* Contarina SpA per il loro espletamento, fatta salva l'approvazione di uno specifico Progetto di servizio e la verifica della sua congruità e/o economicità;

- i medesimi Consorzi si sono integrati ai fini della obbligatoria costituzione della nuova Autorità di governo del servizio rifiuti ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 52/2012 e che tale Autorità, per espressa previsione statutaria (art. 1, comma 5) ha competenza anche in ordine all'organizzazione, affidamento e controllo diretto dei servizi di gestione e/o manutenzione del verde pubblico e di disinfestazione;

- il Comune di _____, con delibera n. ____ del _____, ha deciso di aderire al Servizio integrato di disinfestazione, in conformità al progetto tecnico e proposta economica acquisiti al protocollo comunale n. ____ del ____ - protocollo Bacino Priula n. ____ del _____, e ha sottoscritto in data _____ la Convenzione per la gestione associata del servizio;

- il Progetto di Servizio per il Comune di _____ è stato approvato dal Comitato di Bacino del Consiglio di Bacino Priula con delibera n. _ del __/__/_____ e dal Consiglio di Amministrazione di Contarina in data _____;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono quanto segue:

Art. 1 - Struttura

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio.

Fanno, altresì, parte del presente Contratto gli allegati sotto specificati che, nel loro insieme, costituiscono il Progetto di servizio integrato di disinfestazione (nel proseguo anche solo "**Servizio**") da erogarsi nel territorio del Comune di _____:

- "Schede tecniche di descrizione dei servizi resi": allegato "A";
- "Elenchi dei siti di intervento con indicazione degli standard di servizio": allegato "B";
- "Prezzario servizi a misura": allegato "C".

Art. 2 - Oggetto del contratto

Con il presente Contratto sono regolati i rapporti tra il Consiglio di Bacino Priula ed il Gestore per l'espletamento del servizio integrato di disinfestazione nel territorio del Comune di _____.

Tale Servizio integrato, da intendersi quale insieme coordinato di attività tecnico amministrative e di servizi prettamente operativi, rivolti sia ai comuni che, a domanda, anche ai cittadini, comprende le attività di seguito esemplificate:

A. Attività tecnico-amministrativa

- a) studio e aggiornamento normativo in tema di disinfestazione;

- b) supporto per la predisposizione piani di controllo (ratti e nutrie);
- c) gestione delle procedure di affidamento e dei rapporti con gli appaltatori per i servizi esternalizzati;
- d) informazione continua sui servizi erogati, sia al Comune che ai cittadini;
- e) campagne di sensibilizzazione ed attività di formazione;

B. Attività operativa a canone:

- f) servizi programmati di disinfestazione da zanzare larvicida (standard minimo: trattamento di 1 caditoia ogni 10 abitanti per 6 interventi anno);
- g) servizi programmati di derattizzazione (standard minimo: gestione di 5 ratbox ogni 1000 abitanti per 9 interventi anno);

C. Attività operativa a richiesta:

- h) servizi integrativi di disinfestazione da zanzare, vespe/calabroni, blatte, mosche, formiche, pulci, zecche, nutrie ecc.;
- i) servizi connessi a situazioni di emergenza sanitaria.

Gli standard minimi dei servizi programmati potranno subire revisioni in considerazione del sopravvenire di disposizioni normative e/o innovazioni tecniche.

Il Gestore erogherà il predetto Servizio sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità descritti negli allegati di cui all'art. 1 che dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Le Parti provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro, apposito verbale di consegna e consistenza del Servizio.

Art. 3 - Durata

Il presente Contratto ha una durata di 5 (cinque) anni con decorrenza dalla sua sottoscrizione e potrà essere prorogato ovvero rinnovato previo accordo tra le parti.

Art. 4 - Modalità per l'esecuzione degli interventi

Il Gestore ha facoltà di utilizzare, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento dei più elevati livelli di efficienza ed economicità. Per i servizi operativi resi ai privati il Gestore si impegna ad avvalersi, preferibilmente e fatte salve oggettive esigenze aziendali, di soggetti terzi.

Il Gestore è tenuto a svolgere il Servizio:

- a) con la massima diligenza, professionalità e correttezza per tutto il periodo dell'affidamento, al fine di una corretta gestione dei servizi affidati, adoperandosi affinché tale gestione si svolga in condizioni di equilibrio economico-finanziario;
- b) eseguendo gli opportuni controlli e monitoraggi sulla qualità dei servizi resi, in modo da accertare e garantire costantemente il rispetto dei parametri fissati dalla normativa e dagli standard minimi di quantità e qualità stabiliti nel presente atto;
- c) destinando costantemente al servizio personale adeguato per numero e professionalità, provvedendo alla sua formazione ed aggiornamento professionale;
- d) segnalando tempestivamente al Bacino Priula ed al Comune ogni circostanza o fatto che possa creare intralcio e/o impedire il regolare svolgimento del Servizio.

Il Gestore è tenuto, altresì, all'osservanza di tutte le normative vigenti, comprese quelle in materia di privacy e di trattamento dei dati personali e di sicurezza dei lavoratori.

Per eventuali interventi integrativi di carattere occasionale, il Consiglio di Bacino Priula – previa condivisione col Comune - invierà al Gestore una specifica richiesta: nel caso in cui si tratti di intervento già contemplato nel prezzario allegato "C" al presente contratto, il Gestore provvederà ad eseguire direttamente l'intervento richiesto, altrimenti il Gestore formulerà apposito preventivo e lo trasmetterà al Consiglio di Bacino Priula per la sua approvazione, previa condivisione e copertura finanziaria garantita dal Comune.

Tali interventi dovranno, di norma, essere eseguiti entro 7 (sette) giorni, decorrenti dall'avvenuta conoscenza della richiesta da parte del Gestore, nel caso di interventi già contemplati nell'allegato "C", ovvero dall'accettazione del preventivo di spesa negli altri casi, salvo che gli interventi richiesti rivestano carattere di particolare urgenza. In tal caso, gli interventi potranno essere richiesti anche telefonicamente e dovranno essere eseguiti entro il termine di volta in volta concordato tra Bacino Priula e Gestore, eventualmente anche nelle more della presentazione e/o dell'accettazione del relativo preventivo.

Art. 5 - Corrispettivo per la gestione del servizio e modalità di pagamento

Il canone annuo per le attività indicate nel precedente articolo 2, lettere "A" (attività tecnico amministrative) e "B" (Attività operative a canone) ammonta a € (...../00), al netto dell'Iva, come da proposta economica del Gestore del _____ prot. n. ____ acquisita agli atti del Consiglio di Bacino Priula con prot. n. ____ del _____.

Al fine di incentivare l'adozione di standard proporzionati alle effettive esigenze del comune, il Gestore si impegna a garantire un canone complessivamente decrescente all'aumentare di detto standard.

I servizi operativi a misura saranno contabilizzati e fatturati secondo i prezzi unitari indicati nell'allegato "C".

Tali importi, a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, sono soggetti a revisione periodica sulla base della variazione media annuale dell'indice ISTAT FOI relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'anno solare precedente.

Il Gestore procederà a fatturare il servizio a canone con cadenza bimestrale intestando le fatture direttamente al Comune: il Comune, previa apposizione del visto di regolarità da parte del Consiglio di Bacino Priula, provvederà a pagare tali fatture al Gestore nel termine di 30 giorni data ricevimento fattura.

In caso di mancato rispetto delle suddette scadenze saranno applicati interessi moratori conformemente alle prescrizioni del D. Lgs. n. 231/02.

Art. 6 - Competenze del Comune e del Consiglio di Bacino Priula

Al Comune, quale ente rappresentativo della collettività locale che beneficia del Servizio, competono in particolare le seguenti attività:

- il monitoraggio dei servizi;
- la condivisione, unitamente al Consiglio di Bacino Priula, della pianificazione dei servizi;
- la facoltà di proporre eventuali compensazioni di servizio in termini di standard e/o siti di intervento;
- la segnalazione di eventuali disservizi;
- la proposta di servizi integrativi.

Il Consiglio di Bacino Priula sovrintende, in un'ottica di leale cooperazione tra enti e di gestione associata del Servizio, alla corretta esecuzione del presente Contratto e, in particolare:

- verifica l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente Contratto per il controllo preventivo, concomitante e successivo degli interventi e delle attività oggetto del Servizio;
- appone il visto di regolarità sulle fatture in pagamento;
- affida i servizi al Gestore in conformità al presente Contratto;
- provvede alla revisione degli standard minimi dei servizi programmati al verificarsi delle condizioni indicate nel precedente art. 2;
- provvede a contestare al Gestore eventuali inadempimenti contrattuali, quantificando ed irrogando, se del caso, le penali, dandone tempestiva comunicazione al Comune;
- dispone, se del caso, la risoluzione contrattuale.

Art. 7 – Pianificazione e controllo del Servizio

Il Gestore ha l'obbligo di predisporre e trasmettere al Consiglio di Bacino Priula ed al Comune la programmazione dei servizi approvata dall'ULSS. L'esecuzione dei servizi potrà subire variazione in funzione delle effettive condizioni atmosferiche.

Il controllo sull'esecuzione del presente contratto si esplica principalmente attraverso i seguenti strumenti, che il Gestore è tenuto a trasmettere al Consiglio di Bacino Priula ed al Comune:

- a) Rapporti periodici, con tempistica concordata, sull'andamento dell'attività eseguita rispetto a quella pianificata;
- b) Rendicontazione annuale.

Si procede inoltre al monitoraggio costante della qualità del Servizio, anche mediante collaborazione del Consiglio di Bacino Priula e del Comune.

Restano in ogni caso ferme le disposizioni in materia di controllo analogo di cui all'art. 10 dello Statuto di Contarina.

Art. 8 - Aggiornamento standard e siti di intervento - Clausola di flessibilità

Il Consiglio di Bacino Priula, previa condivisione col Comune, ha facoltà di richiedere al Gestore l'aumento di uno o più degli standard, nonché l'integrazione delle superfici dei siti di intervento, di cui all'allegato "B", con conseguente aggiornamento del canone di servizio.

A tal fine il Consiglio di Bacino Priula invierà a mezzo pec al Gestore un'apposita richiesta in triplice originale che dovrà essere sottoscritta per accettazione dal Gestore che, successivamente, provvederà a ritrasmettere, sempre a mezzo pec, i due originali al Consiglio di Bacino Priula ed al Comune ed a conservare l'altro quale parte integrante e sostanziale degli allegati "A" e "B" del presente contratto.

Il Consiglio di Bacino Priula, previa condivisione col Comune, ha altresì la facoltà di richiedere al Gestore eventuali compensazioni sia in termini di standard sia in termini di siti di intervento. A tal fine il Consiglio di Bacino Priula procederà in analogia a quanto già previsto nel secondo periodo del presente articolo.

Il Gestore, infine, si obbliga a rispettare quanto disposto dall'art. 243, comma 3-bis, del D.lgs. 267/2000.

Art. 9 – Assicurazione

Il Gestore risponderà, nei termini di legge, esclusivamente dei danni prodotti a Terzi (persone, animali e cose) in dipendenza dell'esecuzione dei servizi assunti e regolati dal presente contratto, rimanendo a proprio totale carico il completo risarcimento degli stessi. Il Gestore, per quanto sopra, dovrà presentare al Consiglio di Bacino Priula, prima dell'inizio del servizio e valida per tutta la durata

del medesimo, una polizza assicurativa RCT a copertura dei rischi inerenti al servizio in oggetto, con massimale unico, per sinistro anno, non inferiore a € 3.000.000,00. Il Gestore è tenuto a comunicare al Bacino Priula i sinistri cagionati durante lo svolgimento del servizio per conto del Consiglio di Bacino Priula.

Art. 10 – Sicurezza

Il Comune si obbliga a predisporre ed a trasmettere al Gestore il Documento di Valutazione dei rischi da interferenza nei luoghi di lavoro (D.U.V.R.I.).

Il Gestore, a propria volta, si impegna ad acquisire e fare proprio il predetto documento, nonché a rispettare le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Art. 11 - Irregolarità e inadempimenti

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si riscontrino delle anomalie o dei ritardi, il Referente del Consiglio di Bacino Priula provvederà a formalizzare una segnalazione al Referente del Gestore, anticipandola - in caso di urgenza - mediante comunicazione telefonica.

I conseguenti interventi, se urgenti, dovranno essere effettuati entro un giorno; se non urgenti dovranno essere eseguiti, di norma, entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione.

Qualora si riscontrino invece dei veri e propri inadempimenti del presente contratto, il Consiglio di Bacino Priula potrà procedere a formale contestazione nei confronti della Società: a tal fine il Consiglio di Bacino Priula dovrà formalizzare una contestazione scritta al Gestore che potrà presentare le proprie giustificazioni nel termine di 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

Nel caso in cui le giustificazioni del Gestore vengano valutate negativamente, il Consiglio di Bacino Priula procederà all'applicazione di una penale di importo compreso, a seconda della gravità del fatto contestato, tra € 50,00 (cinquanta/00) e € 500,00 (cinquecento/00).

Per le situazioni sottoindicate sono stabilite a carico del Gestore le seguenti sanzioni:

- a) in caso di ritardo non motivato nell'esecuzione di un intervento programmato o di un intervento a richiesta secondo le tempistiche definite dal Consiglio di Bacino Priula, viene erogata una penalità di € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- b) in caso di ritardo non motivato nell'esecuzione di un intervento in situazione di emergenza sanitaria, viene erogata una penalità di € 500,00 per ogni giorno di ritardo;
- c) in caso di non rispondenza alla diluizione e/o delle preparazioni impiegate e in caso di utilizzo di prodotti non previsti e/o non autorizzati, viene erogata una penalità di € 500,00 a contestazione;

- d) in caso di non efficacia degli interventi di disinfestazione da zanzare larvicida, così come specificato nelle schede tecniche, viene erogata una penalità di € 500,00 a contestazione;
- e) in caso di non rispetto delle modalità operative relative al servizio di derattizzazione, così come specificato nelle schede tecniche, viene erogata una penalità di € 200,00 a contestazione;
- f) per mancata comunicazione di eventuali danneggiamenti a beni sia di proprietà del Comune che di terzi, viene erogata una penalità di € 200,00 a contestazione.

L'importo della penalità verrà trattenuto dalla prima rata successiva al fatto oppure potrà essere corrisposta da Contarina sotto forma di servizi nuovi o aggiuntivi rispetto a quanto già erogato o programmato.

Il Consiglio di Bacino Priula, inoltre, potrà risolvere il presente contratto mediante invio di lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori formalità, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) ripetuti e gravi ritardi riguardo ai tempi di esecuzione dei singoli interventi;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte del Gestore senza giustificato motivo;
- f) ripetute, gravi mancanze o violazione di norme, nella gestione del contratto;
- g) in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza o di fallimento del Gestore.

Art. 12 – Referenti e modalità di comunicazioni

Le parti si obbligano ad individuare tra i propri dipendenti un apposito referente comunicandone alle altre parti il nominativo, il numero telefonico e di cellulare, l'e-mail affinché ciascuna delle parti possa in qualsiasi momento conferire con l'altra.

Agli effetti delle comunicazioni previste dal presente contratto, le parti eleggono domicilio:

- per il Consiglio di Bacino Priula presso la propria sede legale sita a Fontane di Villorba (TV) in via Donatori del sangue I;

- per Contarina presso la propria sede legale sita a Lovadina di Spresiano (TV) in Via Vittorio Veneto 6.

In caso di variazione di domicilio, il mutamento dovrà essere comunicato alla controparte entro 10 gg.

Art. 13 – Condizione risolutiva

Le parti si danno reciprocamente atto ed accettano che il presente contratto si risolva di diritto nell'ipotesi in cui la Convenzione di adesione al servizio associato di disinfestazione venga meno per qualsiasi causa: in tale ipotesi, la risoluzione avrà effetto esclusivamente per l'avvenire e dovrà essere garantita al Gestore la piena copertura delle spese e degli investimenti effettuati in vigenza contrattuale.

Art. 14 - Spese, imposte tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese relative al presente contratto, (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a carico di Contarina.

Letto, confermato e sottoscritto:

Comune di _____: Il _____

Consiglio di Bacino Priula: Il _____

Contarina Spa: Il _____